



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI
DI COMUNICAZIONE MOBILE**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 23/12/2008

Articolo 1 - Dotazione di dispositivi di comunicazione mobile	2
Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari	2
Articolo 3 - Opzione per comunicazioni diverse da quelle di servizio	2
Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori	2
Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli	3
Articolo 6 - Responsabilità	3

Articolo 1 - Dotazione di dispositivi di comunicazione mobile.

L'uso dei dispositivi di comunicazione mobile di servizio intestati al Comune di San Donà di Piave è consentito a:

- a) Sindaco e Vicesindaco;
- b) Assessori Comunali;
- c) Presidente del Consiglio;
- d) Segretario Generale;
- e) Dirigenti;
- f) altri dipendenti in base ad uno o più dei seguenti criteri:
 - 1- Esigenze di reperibilità e servizi fuori sede e/o assistenza agli impianti;
 - 2- Frequenti spostamenti tra sedi diverse anche nella stessa giornata;
 - 3- Particolari esigenze tecniche di comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che non possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o altri strumenti di comunicazione quali la posta elettronica da postazione permanente.

Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari.

Le richieste di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per titolari di cariche Istituzionali, Segretario e Dirigenti, per i quali si procede d'ufficio, vengono autorizzate dal Dirigente interessato.

I Dirigenti, per quanto di competenza, autorizzano le singole richieste sulla base di motivazioni esposte circa l'effettiva necessità od opportunità d'uso del sistema, della impossibilità di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi conseguenti al mancato uso del dispositivo di comunicazione mobile.

Detti dispositivi possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio, ferma restando la facoltà di cui all'art. 3 "Opzione per comunicazioni diverse da quelle di servizio".

I dispositivi di comunicazione mobile sono per uso personale e non possono essere ceduti dai dipendenti, a colleghi o terzi.

Articolo 3 - Opzione per comunicazioni diverse da quelle di servizio.

Fermo restando il disposto dell'articolo 2 "Utilizzo dei dispositivi di comunicazione mobile", ai possessori di dispositivi di comunicazione mobile è consentita la facoltà di utilizzare gli stessi per chiamate private o comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di San Donà di Piave. Tale facoltà viene esercitata mediante l'adempimento delle modalità previste dalla compagnia telefonica.

In tale caso i costi delle comunicazioni effettuate per ragioni diverse da quelle di servizio, verranno addebitate direttamente all'utilizzatore.

In caso di mancata adesione all'opzione di cui si tratta, l'apparecchio non potrà essere utilizzato per chiamate estranee a quelle di servizio.

Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori.

Il consegnatario del dispositivo di comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme d'uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti.

L'apparato deve risultare attivo e raggiungibile anche attraverso i servizi di segreteria telefonica, purché le condizioni tecniche lo consentano.

Gli utilizzatori del dispositivo di comunicazione mobile hanno l'obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di servizio, durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i

casi in cui le circostanze concrete lo rendano opportuno o indispensabile, e ciò affinché essi possano essere immediatamente rintracciati nei casi di necessità.

La durata delle chiamate, verificata la relativa necessità, deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio e di mandato, utilizzando altresì la funzione dei brevi messaggi di testo in caso di comunicazioni brevi.

In ogni caso i dipendenti muniti di dispositivo di comunicazione mobile dovranno aver cura di gravare nella misura minore possibile sul bilancio dell'ente.

Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli.

L'Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sulle comunicazioni effettuate al fine di accertare il corretto uso dei dispositivi di servizio: in ogni caso i controlli verranno effettuati quando dall'esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi.

Gli addebiti ricavati dalle fatture emesse dal fornitore del servizio dovranno essere personalmente sottoscritti dal titolare del dispositivo, al fine di attestare che l'effettuazione delle comunicazioni sia avvenuta per esigenze di servizio, e dal responsabile del centro Gestionale di afferenza per garantire le necessarie attività di monitoraggio sull'utilizzo delle utenze.

Successivamente a quanto previsto al comma precedente le fatture emesse dalla società titolare per il traffico telefonico/dati effettuato per motivi di servizio, saranno trasmesse dal competente Ufficio che effettuerà gli opportuni controlli e trasmesse al Settore Finanze e Bilancio per il pagamento.

Qualora vengano riscontrate anomalie nell'utilizzo dei dispositivi di comunicazione mobile il Dirigente di riferimento sarà tempestivamente avvisato e dovrà adottare le opportune misure per l'eliminazione dell'anomalia. I dispositivi in questione saranno bloccati fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento.

Articolo 6 - Responsabilità

Il possesso del dispositivo di comunicazione mobile dà luogo alle forme di responsabilità penale, personale e contabile previste dalla Legge e dai regolamenti di settore.